



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot. n. 102,971

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo annuale, sentite le proposte della Commissione Tecnica;

VISTO il proprio decreto 30 luglio 2004, di designazione della Commissione tecnica;

VISTA la nomina dei rappresentanti delle regioni nella Commissione tecnica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 gennaio 2005 e successive integrazioni;

VISTE le proposte della Commissione tecnica che tengono conto delle esigenze espresse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

RITENUTO di provvedere all'adozione del piano assicurativo sulla base delle proposte della Commissione tecnica;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 14 dicembre 2006;

D E C R E T A:

ART. 1

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli con il contributo dello Stato sulla spesa premi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si stabilisce quanto segue:

1.1 Colture assicurabili:

- **Erbacee:** aglio, piante aromatiche, asparago, arachidi, avena, barbabietola da zucchero, bietola da costa, canapa, carciofi, cardo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetrioli, cicerchia, cipolle, cipolline, cocomeri, colza, erba medica, fagioli, fagiolini, farro, fave, favino, finocchi, fiori in pieno campo, fragole, frumento, girasole, insalate, lenticchie, mais da granella, mais da insilaggio, mais dolce, melanzane, meloni, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, orzo, patate, piante officinali, peperoni, piselli, pomodoro da industria, pomodoro da tavola, porro, radicchio, ravanello, riso, sedano, segale, soia, sorgo, spinaci, tabacco, tritcale, zucca, zucchine, colture erbacee da biomassa;
- **Arboree da frutto, arbustive e vivai:** actinidia, albicocche, arance, bergamotto, cachi, castagne, cedro, ciliegie, fichi, fichi d'india, fronde ornamentali in pieno campo, gelso, kumquat, pompelmo, lamponi, limoni, mandarance, mandarini, mandorle, mele, mirtillo, mirto, more, nettarine, nocciole, noci, olive da olio, olive da tavola, pere, pesche, pistacchio,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

pompelmo, ribes, rosa canina, satsuma, susine, uva da tavola, uva da vino, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, vivai di piante ornamentali, vivai di pioppi, vivai di viti, nati di viti;

- *Arboree da legno*: Pioppo, noce, colture arboree da biomassa;
- *Erbacee da seme*: barbabietole da zucchero, bietola rossa, cipolle, cavoli, cavolfiori, cetrioli, cicorie, indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica, finocchio, trifoglio, prezzemolo, colza, carota, pisello, girasole, zucchine, bietola rossa, cavolfiore, mais, frumento, orzo;

1.2 Strutture aziendali

- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato;
- Serre con struttura in metallo e coperture in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, pvc bi-orientato, vedril, polycarbonato, plexiglas);
- Serre o tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo);
- Reti antigrandine.

1.3 Avversità:

- a carico delle colture: grandine, vento, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, alluvioni;
- a carico delle strutture: grandine, neve, vento, trombe d'aria, uragani e fulmini;

1.4 Garanzie produzioni vegetali:

a) Monorischio

- Grandine

b) Pluririschio

- grandine, vento;
- grandine, siccità;
- grandine, gelo-brina;
- grandine, vento, gelo-brina;
- grandine, vento, siccità;
- grandine, vento, eccesso di pioggia;
- grandine, gelo-brina, siccità;
- grandine, siccità, eccesso di pioggia;
- grandine, vento, gelo-brina, siccità;
- grandine, vento, gelo-brina, eccesso di pioggia;
- grandine, vento, gelo-brina, siccità, eccesso di pioggia;
- grandine, gelo-brina, eccesso di pioggia.

c) Multirischio sulle rese

- eventi climatici avversi che incidono sulle rese produttive.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1.5 Garanzia strutture aziendali

- grandine, trombe d'aria, neve, vento, uragani e fulmini.

1.6 Epizootie

a.1) malattie bovini e bufalini:

- afta epizootica;
- brucellosi;
- pleuropolmonite;
- tubercolosi;
- leucosi enzootica;

a.2) malattie suini:

- peste suina classica;
- peste suina africana;
- vescicolare suina;
- afta epizootica;

a.3) malattie ovicapri:

- blue tongue;
- brucellosi;
- afta epizootica;

a.4) malattie avicoli:

- influenza aviaria.

b) Garanzie

- abbattimento forzoso;
- costi smaltimento carcasse;
- mancato reddito;

c) Valori assicurabili

- Il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico, calcolato applicando i prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA;
- Il mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dall'art. 4 del decreto 18 marzo 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 marzo 1003, n. 72, i cui valori della produzione lorda vendibile devono intendersi aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;
- I costi di smaltimento delle carcasse, non indennizzabili da altre leggi vigenti, entro il limite dell'importo previsto dalle convenzioni stipulate dall'Associazione italiana allevatori.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ART. 2

1. Nell'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto sono individuate le aree, le colture, le strutture, le avversità, le epizootie e le garanzie, di cui al precedente articolo 1, ammesse alla copertura assicurativa agevolata.
2. Le garanzie pluririschio e multirischio sulle rese, a carico delle produzioni vegetali, di cui all'art. 1, punto 1.4, quando non diversamente indicato nell'allegato A), si intendono estese alle aree e alle colture individuate per la garanzia monorischio grandine.
3. La garanzia per la copertura dei rischi a carico delle strutture aziendali, di cui all'art. 1, punto 1.5, quando non diversamente indicato nell'allegato A), si intende estesa alle aree agricole dell'intero territorio nazionale.

ART. 3

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di garanzie innovative per la copertura di rischi singoli e combinati, e favorire l'acquisizione di dati di polizza significativi per la determinazione dei parametri contributivi, non si applica l'art.1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, alle garanzie multirischio sulle rese, alle garanzie monorischio siccità e alluvioni, e alle eventuali nuove garanzie proposte e contrattate nel corso dell'anno.
2. Le nuove garanzie, di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla regione territorialmente competente e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le valutazioni di competenza e per la determinazione dei parametri contributivi.
3. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire interamente la domanda assicurativa delle produzioni vegetali con garanzie pluririschio, elencate all'articolo 1, punto 1.4, lettera b), accertate dalla regione territorialmente competente, su richiesta della regione stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono modificate le previsioni contenute nell'allegato A), per consentire alle imprese agricole non assicurate per i motivi predetti, di accedere agli interventi compensativi ex post, previsti dall'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

ART. 4

1. I valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato devono essere contenuti nei limiti derivanti dall'applicazione dei prezzi di mercato stabiliti con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e quelli delle strutture nei limiti stabiliti con il medesimo decreto. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare, o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione stabilita in sede contrattuale.
2. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata, la soglia di danno non coperto e la franchigia.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati planimetricamente, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle.
4. Le colture soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
5. Negli allevamenti zootecnici, nel contratto di polizza deve essere indicato, tra l'altro, il numero individuale di registrazione dei capi bovini e bufalini nel registro aziendale.

ART. 5

1. Prima della convalida definitiva delle polizze collettive, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i consorzi di difesa e le cooperative devono verificare il rispetto delle condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di idonea documentazione. Per le polizze singole, ai medesimi adempimenti provvede questo Ministero, d'intesa con le regioni, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ISMEA.

ART. 6

1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo statale si applicano i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B) che fa parte integrante del presente decreto.
2. La misura del contributo è determinata a consuntivo, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

ART. 7

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle coperture assicurative agevolate, disposte con polizze sottoscritte tra le parti contraenti nel corso dell'anno 2007.
2. Al fine di garantire la continuità della copertura dei rischi, qualora entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non è approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono prorogate all'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sede, 27 dicembre 2006

IL MINISTRO
F.to DE CASTRO

ALLEGATO B

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

A. Parametri con soglia

La metodologia per il calcolo dei parametri contributivi proposta è basata sulla valutazione puntuale dei diversi fattori in grado di incidere significativamente sul livello del rischio, nell'ambito di ogni combinazione prodotto-comune. Essa, in particolare, partendo da un presupposto di carattere oggettivo, tiene conto della probabilità del verificarsi di un determinato evento e del danno che ne potrebbe derivare.

In altri termini, il rischio (R) è funzione della combinazione di tre variabili:

$$R = f\{S(i), X(i,j), P(i,j)\}$$

dove:

$S(i)$ per $i=1, \dots, N$, è l'insieme dei possibili eventi calamitosi per area geografica di riferimento;

$X(i,j)$, $j=1, \dots, n$, rappresenta i livelli di danno j , legati ad ogni evento calamitoso i ;

$P(i,j)$ è la probabilità che si verifichi ogni evento calamitoso i ed il conseguente livello di danno j .

Nel caso specifico delle assicurazioni agricole agevolate, considerato l'evento $i=\text{grandine}$, il danno può essere quantificato attraverso il rapporto:

$$\text{Danno} = \frac{\text{Quantità danneggiata}}{\text{Quantità assicurata}} = 1 \text{ se } \geq 30\%$$

Quindi, la $P(i,j)$ indica la probabilità che il livello del danno j per l'evento $i=\text{grandine}$, sia almeno pari al 30% della quantità assicurata.

Pertanto, l'indice j assume due valori:

- $j=0$, non si è verificato alcun danno;
- $j=1$, si è verificato il danno.

La probabilità $P(i, 1)$ del verificarsi dell'evento calamitoso $i=\text{grandine}$, e di un danno pari ad almeno il 30% è:

$$P(i,1) = \text{Pr ob}(\text{danno} = 1) = \text{Pr ob}\left(\frac{\text{Quantità danneggiata}}{\text{Quantità assicurata}} \geq 30\%\right)$$

Tale probabilità $P(i, 1)$ è stimata attraverso la frequenza, ossia il rapporto tra il numero di volte che il danno si verifica ed il periodo di riferimento. Quindi:

$$\text{Freq}(i,1) = \frac{N_{t=1}^T \left(\frac{\text{Quantità danneggiata}}{\text{Quantità assicurata}} \geq 30\% \right)}{T}$$

dove T = numero di anni considerati,

e

$N_{t=1}^T$ indica il numero di volte che il danno è uguale a 1 nel periodo considerato da 1 a T.

Per calcolare il valore atteso $X(i,1)$ del livello del danno pari ad almeno il 30%, associato all'evento calamitoso $i=\text{grandine}$, è stato considerato il livello medio del risarcimento pagato per ogni perdita pari ad almeno il 30% nel periodo temporale considerato.

Quindi:

$$X(i,1) = \frac{\sum_{t=1}^T Y_{i,t} (\text{Danno} \geq 30\%)}{T}$$

dove $Y_{i,t}$ è il risarcimento associato all'evento $i=\text{grandine}$ nell'anno t.

Il prodotto tra la probabilità dell'evento e il livello atteso del danno permette di individuare il valore del "parametro assoluto":

$$\begin{aligned} \text{Parametro assoluto} &= \text{Pr ob} \left(\frac{\text{Quantità danneggiata}}{\text{Quantità assicurata}} \geq 30\% \right) * \left(\frac{\sum_{i=1}^T Y_i (\text{Perd} \geq 30\%)}{T} \right) = \\ &= \frac{N_{i=1}^T \left(\frac{\text{Quantità danneggiata}}{\text{Quantità assicurata}} \geq 30\% \right)}{T} * \left(\frac{\sum_{i=1}^T Y_i (\text{Perd} \geq 30\%)}{T} \right) \end{aligned}$$

Il numero T di anni considerati è pari a 6 (2001-2006). Il calcolo dei parametri è stato effettuato per tutte le combinazioni comune-prodotto-garanzia che presentano almeno un anno di dati assicurativi nella banca dati sui rischi agricoli. Inoltre, è stato fissato un periodo massimo di tre anni per recuperare le risorse perse a causa degli eventi sinistrosi.

Il valore del parametro assoluto è stato rapportato al valore assicurato atteso, al fine di individuare il parametro base 2006.

Il parametro base è stato successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione, in considerazione, delle specificità produttive in grado di condizionare notevolmente la dinamica assicurativa, dalle disponibilità di dati assicurativi e della normativa di riferimento.

In particolare, il parametro base è stato successivamente modificato sulla base dei seguenti criteri:

- A. Ai parametri base sono stati applicati i seguenti limiti:
- minimo: 1 per tutti i prodotti, tenuto conto del vincolo C;
 - massimo: 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti (uva, tabacco, ortive, ecc.)¹.
- B. Al fine di introdurre un concetto di mutualità all'interno di ciascuna provincia per lo stesso prodotto, i parametri base corretti in base al vincolo A, sono stati ricalcolati attraverso la seguente formula:

=

$$\text{Parametro 2007 (comune i, prodotto j)} = \left(\frac{\text{Parametro provinciale (provincia k, prodotto j)} * 1 + \text{Parametro base (comune i, prodotto j)} * 2}{3} \right)$$

dove:

$$\text{Parametro provinciale (provincia i, prodotto j)} = \frac{\text{Parametro base (comune i, prodotto j)} * \text{Media(Quintali assicurati (comune i, prodotto j))}}{\text{Somma (Quintali assicurati (provincia k, prodotto j))}}$$

- C. Le variazioni massime dei parametri 2007 rispetto alle tariffe assicurative 2006 sono le seguenti:
- 20% in diminuzione;
 - 20% in aumento.

Se non esiste la tariffa 2006, tale variazione va applicata alla tariffa 2005 o, nel caso non esista neanche la 2005, a quella del 2004. In caso negativo anche per il 2004, e l'ultimo anno disponibile è antecedente all'entrata in vigore delle polizze con soglia, allora si considera la tariffa ridotta del 20%.

Per i comuni senza dati assicurativi nella Banca Dati sui rischi Agricoli, le opzioni sono le seguenti:

1. se esistono dati assicurativi per altri comuni della stessa provincia e quindi i relativi parametri, si stabilisce un parametro di entrata pari al valore medio tra il parametro minimo che si rileva nella provincia e quello medio provinciale;

¹ Classificazione dei prodotti adottata:

Frutta: actinidia, albicocche, cachi, arance, ciliegie, fico d'india, limoni, mandarini, mandaranci, mandorle, mele, mirtilli, nectarine, nectarine precoci, nocciole, olive da olio, olive da tavola, pere, pere precoci, pesche, pesche precoci, frutti di bosco, susine, susine precoci, vivai di piante da frutta;

Cereali: avena, colza, frumento, mais da granella e da seme, orzo, riso, soia, sorgo, triticale;

Altri prodotti: carciofi, cipolle, cocomeri, fagioli, fagiolini, fragole, melanzane, meloni, patate, peperoni, pistacchi, piselli, pomodoro concentrato, da tavola, pelato, spinaci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, zucchine, vivai di pioppi, vivai di viti, piante da viti portainnesto.

2. se non esistono dati assicurativi per la provincia nel complesso, si usano le medie degli aggregati territoriali superiori.

B. Parametri senza soglia

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi per le polizze senza soglia, si utilizzano i dati presenti in Banca Dati relativi al periodo 1998-2003 (antecedenti all'entrata delle polizze con soglie), tenendo conto di un livello di danno (quantità danneggiata/quantità assicurata) maggiore o uguale al 10% e verificando che i parametri senza soglia così ottenuti siano superiori ai rispettivi parametri con soglia entro un range che va da un +10% ad un massimo del 30%.

COLTURE

Garanzie "Grandine", "Gelo-brina"

La precedente metodologia si applica direttamente per il calcolo dei parametri relativi alle garanzie "grandine" e "gelo-brina".

Garanzie pluririschio con soglia

Il parametro delle garanzie pluririschio è calcolato come somma del parametro grandine con soglia e di coefficienti assoluti specifici per i diversi eventi aggiuntivi eventualmente assicurati, individuati sulla base delle informazioni fornite dall'ASNACODI e dall'ANIA e verificate alla luce dei dati assicurativi 2006 disponibili nella banca dati sui Rischi Agricoli dell'ISMEA e riportati nella Tabella che segue:

Tabella 1

garanzie	PARAMETRI proposte 2007				
	gelo/brina	vento	siccità	eccesso di pioggia	totale garanzie
uva	2	0,5	0,5	0,5	3,5
uva da tavola	2,5	0,5	0,5	0,5	4
frutta	2,5	0,5	0,5	0,5	4
actinidia	3	0,5	0,5	0,5	4,5
cereali autunno vernini	0,5	0,5	0,5	0,5	2
mais, sorgo	0,5	1	0,5	0,5	2,5
altre ortive	1,5	0,5	0,5	0,5	3
riso	0,5	1	0,5		3
cocomeri	1,5	0,5	0,5	0,5	3
meloni	1,5	0,5	0,5	0,5	3
pomodori	1	0,5	0,5	1	3
olive	1	0,5	0,5	0,5	2,5
oleaginose soia	0,5	0,5	0,5	0,5	2
tabacco	3	0,5	0,5	0,5	4,5
vivai	1	1	0,5	0,5	3

Garanzie pluririschio senza soglia

Al parametro grandine senza soglia, si aggiunge un coefficiente fisso per evento e prodotto, secondo la medesima tabella prevista per le analoghe garanzie con soglia.

Garanzie multirischio

In considerazione della fase ancora sperimentale della garanzia e della volontà di elaborare un parametro ex-ante, il parametro multirischio è calcolato come prodotto tra il rispettivo parametro grandine ed un moltiplicatore. Sulla base dei dati assicurativi 2006 presenti in Banca Dati, risulta che i moltiplicatori possono essere i seguenti:

- Frutta: 1,6
- Pomodoro (e altri prodotti) 1,4
- Uva da vino 1,5
- Seminativi: 1,2

STRUTTURE

I parametri sono pari alle tariffe di mercato, come desumibili dalla Banca Dati, tenuto conto dei ratei, e fissati su base nazionale per tipologia di struttura.

EPIZOOZIE

I parametri sono pari alle tariffe di mercato, come desumibili dalla Banca Dati, tenuto conto dei ratei, e fissati su base provinciali.

La media dei suddetti parametri viene estesa alle altre province della stessa regione qualora in esse non sono presenti dati assicurativi.

Nelle regioni in cui non sono presenti dati assicurativi, si adotta un parametro nazionale pari alla media delle tariffe applicate nell'anno precedente nelle restanti aree in cui si dispone di dati.